



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori

☐	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
☐	CATAPANO	GIUSEPPE	Relatore
☐	DE FELICE	SUSANNA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1414/2018
depositato il 07/09/2018

- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. 18/01/2018 IMU 2013
- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. 18/01/2018 IMU 2014
- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. 18/01/2018 IMU 2015
- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. 18/01/2018 IMU 2016
- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. 18/01/2018 IMU 2017

contro:
COMUNE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

LIQUIDATORE [REDACTED] SRL
VIA [REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1414/2018

UDIENZA DEL

02/04/2019 ore 09:00

N°

944

PRONUNCIATA IL:

02 APR. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 MAG. 2019

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Angelo PAGANO



Commissione Tributaria Provinciale

di Taranto

RGR N. 1414/2018

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 07/09/2018, il dott. [REDACTED] in qualità di liquidatore della Società Consortile [REDACTED] srl, legalmente rappresentato e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Taranto ufficio tributi alla richiesta del 18/01/2018 relativa al rimborso IMU versata in eccesso di euro 478.169,64.

In ricorso, il ricorrente chiede: dichiarare non dovuta l'imposta IMU; disporre il rimborso della somma di euro 478.169,64 per i periodi 2013/2017, oltre accessori di legge; in via subordinata, disporre il rimborso dell'imu versata in misura superiore a quella accertata con perizia giurata, oltre accessori di legge; vittoria di spese di giudizio. Il ricorrente eccepisce: diritto. 1. L'esenzione è dovuta trovando legittima giustificazione nella previsione del dlgs n.23/2011 (art. 9: Sono esenti dall'Imu gli immobili possedutidalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti...). Pertanto, risulta soddisfatto il requisito soggettivo, poichè il capitale sociale della [REDACTED] è sottoscritto interamente dall'Autorità portuale di Taranto, dalla CCIAA di Taranto, dal Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto. Relativamente al profilo oggettivo, si fa notare che il disegno operativo della [REDACTED] non è stato mai avviato, per cui di fatto la società non ha mai svolto alcuna attività. 2. DL 31/08/2013 n. 102. La citata norma prevede la completa esenzione del tributo per gli immobili non utilizzati. 3. Terreni edificabili non aree fabbricabili. L'IMU di cui si chiede il rimborso è stata versata su terreni edificabili ritenuti erroneamente come aree fabbricabili. Si precisa che affinché un terreno edificabile possa essere considerato area fabbricabile è necessario che venga sottoscritta la convenzione, quale condizione di efficacia del provvedimento di autorizzazione alla lottizzazione, con la conseguenza che, l'autorizzazione del piano di lottizzazione da parte del Comune non produce effetti in favore del privato, sino alla sottoscrizione della convenzione; in assenza di tali adempimenti i terreni non sono fabbricabili e come tali differentemente valutabili, ai fini della determinazione del tributo. 4. Erroneità dei valori attribuiti ai terreni. Il valore attribuito ai terreni, di cui si chiede il rimborso dell'Imu indebitamente pagata, risulta eccessivo e sproporzionato rispetto al valore effettivo e reale degli stessi. 5. Consorzio [REDACTED]: un progetto mai realizzato. Il progetto non è mai stato realizzato. Il valore dei terreni, utilizzato per la quantificazione dell'imu, non rispecchia il valore in comune commercio, come affermato dalla perizia di stima che ha attribuito il valore complessivo di euro 4.895.424,21 all'intero compendio dei cespiti della ricorrente di cui circa euro 2.900.000,00 alle aree fabbricabili.

Il Comune di Taranto non risulta costituito in giudizio.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, osserva: 1. L'eccezione "L'esenzione è dovuta trovando legittima giustificazione nella previsione del dlgs n.23/2011 (art. 9: Sono esenti dall'Imu gli immobili possedutidalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti...). Pertanto, risulta soddisfatto il requisito soggettivo poiché il capitale sociale della [REDACTED] è sottoscritto interamente dall'Autorità portuale di Taranto, dalla CCIAA di Taranto, dal Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto" è infondata. In proposito, la Commissione rileva la inesistenza del requisito soggettivo per la presenza nella [REDACTED] Taranto Scari (Società Consortile a Responsabilità Limitata) dell'Autorità Portuale che è l'Ente di governo del porto; dalla presenza di quest'ultimo non risulta applicabile al caso di specie della previsione di cui al dlgs n. 23/2011 (art. 9: Sono esenti dall'Imu gli immobili possedutidalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti...).

2. L'eccezione " Relativamente al profilo oggettivo, si fa notare che il disegno operativo della [REDACTED] non è stato mai avviato, per cui di fatto la società non ha mai svolto alcuna attività" è infondata. La Commissione evidenzia che la citata infondatezza deriva sia dal presupposto dell'imposta (Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa) sia dal soggetto passivo dell'imposta (Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma precedente, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività), così come previsti dal dlgs n.504/1992. In aggiunta, la Commissione evidenzia che la citata Società consortile: ha svolto attività acquisizione di terreni con espropri sfruttando uno specifico finanziamento Cipe di circa 12 milioni di euro; è dotata di organi sociali; è dotata di apposita struttura amministrativa.

3. L'eccezione " DL 31/08/2013 n. 102. La citata norma prevede la completa esenzione del tributo per gli immobili non utilizzati" non può essere accolta, perchè riferita ad altra fattispecie (cfr. : 2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»).

4. L'eccezione "Erroneità dei valori attribuiti ai terreni. Il valore attribuito ai terreni, di cui si chiede il rimborso dell'Imu indebitamente pagata, risulta eccessivo e sproporzionato rispetto al valore effettivo e reale degli stessi" è fondata. In proposito, la Commissione ritiene che i criteri di valutazione di cui al regolamento approvato dal C.C. con riferimento al valore venale in comune commercio costituiscono una base per orientare l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione a fronte del quale il contribuente che intende contrastare la valutazione operata ha l'onere di portare all'attenzione del giudice tributario elementi probatori idonei a dimostrare l'incongruità (cfr.: Cassazione nn. 11420/2015, 11417/2015, 15461/2010, 21764/2009; Cassazione nn. 11853/2017, 2764/2009, 9216/2007, 9137/2005). I valori non hanno natura imperativa, ma svolgono una funzione analoga ai c.d. studi di settore o

redditometri. Mera fonte di presunzioni). Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente, onerata di fornire la prova della esosità e/o erroneità della pretesa dell'Ente, ha assolto tale obbligo producendo in giudizio apposita relazione di stima asseverata che attesta, dopo aver individuato la destinazione catastale dei terreni, aver rilevato le caratteristiche tipologiche, la consistenza e lo stato dei terreni ed aver esperito le opportune indagini di mercato, ha attribuito il valore complessivo di €, 4.895.424,21 all'intero compendio dei cespiti della ricorrente, di cui €, 2.900.000,00 circa alle aree fabbricabili. La Commissione, considera che: gli Enti partecipanti hanno manifestato la loro volontà nel non proseguimento dell'attività consortile, attraverso la messa in liquidazione della ricorrente; deve ritenersi consentito dichiarare un valore effettivo inferiore a quello di riferimento, qualora il proprietario ricorrente sia in grado di dimostrare che il valore indicato dal Comune non corrisponde alla realtà; che la ricorrente ha fornito la prova della esosità e/o erroneità della pretesa dell'Ente, attraverso la produzione in giudizio della citata apposita relazione di stima asseverata. Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie, perchè fondata, la richiesta addotta dalla ricorrente in via subordinata. La Commissione dichiara che è dovuto, in favore della ricorrente, il rimborso dell'imu versata in misura superiore a quella accertata con perizia giurata da calcolarsi sulla natura e sul valore complessivo di €, 4.895.424,21 attribuito all'intero compendio dei cespiti della ricorrente, di cui €, 2.900.000,00 circa alle aree fabbricabili, oltre interessi da calcolarsi dalle singole date di versamento sino al soddisfo, con tassi di interesse nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento comunale. La Commissione, considerata la natura della controversia e l'accoglimento del ricorso in via subordinata, dispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

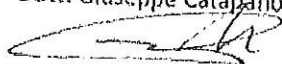
P.Q.M.

La La Commissione dichiara che è dovuto, in favore della ricorrente, il rimborso dell'imu versata in misura superiore a quella accertata con perizia giurata da calcolarsi sulla natura e sul valore complessivo di €, 4.895.424,21 attribuito all'intero compendio dei cespiti della ricorrente, di cui €, 2.900.000,00 circa alle aree fabbricabili, oltre interessi da calcolarsi dalle singole date di versamento sino al soddisfo, con tassi di interesse nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento comunale. Spese compensate.

Taranto, 02 aprile 2019

Il Relatore

Dott. Giuseppe Catapano



Il Presidente

Dott. Massimo Grandimarte

